

# **STATUTO**

**approvato dall'assemblea straordinaria  
dei soci in data 18 ottobre 2023**

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

### INDICE

#### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI**

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori
- Art. 3 - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche
- Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping

#### **TITOLO II: ASSOCIATI, TESSERATI E VOLONTARI**

- Art. 7 - Norme per l'ammissione degli associati
- Art. 8 - Categorie di soci e requisiti
- Art. 9 - Quote sociali e contributi
- Art. 10 - Diritti degli associati
- Art. 11 - Doveri degli associati
- Art. 12 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari
- Art. 13 - Tesserati
- Art. 14 - Volontari

#### **TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI**

- Art. 15 - Organi associativi
- Art. 16 - Assemblea degli associati
- Art. 17 - Funzionamento dell'assemblea
- Art. 18 - Assemblea ordinaria
- Art. 19 - Assemblea straordinaria
- Art. 20 - Cariche sociali
- Art. 21 - Consiglio direttivo
- Art. 22 - Sostituzione dei consiglieri e decadenza del Consiglio Direttivo
- Art. 23 - Funzioni del consiglio direttivo
- Art. 24 - Presidente, vice-presidente e presidente onorario
- Art. 25 - Segretario e tesoriere
- Art. 26 - Organo di controllo
- Art. 27 - Collegio dei probiviri

#### **TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI**

- Art. 28 - Patrimonio ed entrate dell'associazione
- Art. 29 - Esercizio finanziario e bilancio
- Art. 30 - Libri sociali

#### **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 31 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
- Art. 32 - Scioglimento dell'associazione
- Art. 33 - Modalità di liquidazione
- Art. 34 - Regolamento interno
- Art. 35 - Disposizioni finali

# **Centro Ippico Lombardo Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e segg. c.c. e del Titolo II, Capo I, D. Lgs. 26 febbraio 2021 n. 36, e succ.ve modificazioni ed integrazioni, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Centro Ippico Lombardo Associazione Sportiva Dilettantistica" – in breve anche "C.I.L. asd" attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 39/2021
2. L'associazione ha sede in Milano, Via Fetonte n.21. La variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.
3. L'associazione potrà istituire – con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile - altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.
4. I colori sociali sono il bianco e rosso.

### **Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori**

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. E' apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.
2. L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:
  - Libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
  - Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
  - Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
  - Democraticità della struttura;
  - Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;
  - Sovranità dell'assemblea degli associati;
  - Diritto di voto per tutti gli associati in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione
  - Principio del voto singolo;
  - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;
  - Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;
  - Devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.
3. L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.
4. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

non siano imposte dalla legge;

5. Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1196 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 3 – Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche**

1. L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alle discipline degli sport equestri, così come regolamentate dalla F.I.S.E. e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
2. L'ampliamento delle discipline sportive è operato dal consiglio direttivo.
3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
  - a. organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché corsi di attività sportive, centri sportivi e camps;
  - b. costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
  - c. organizzare gare, concorsi, stage e manifestazioni sportive, anche aperte al pubblico, finalizzate alla pratica e alla divulgazione degli sport equestri in tutte le forme e discipline;
  - d. istituire corsi di formazione e aggiornamento di tesserati dell'organismo affiliante in relazione ai valori della pratica sportiva e alle tecniche delle discipline sportive in ottemperanza dei regolamenti tecnici e formativi dell'organismo affiliante e nel rispetto della vigente normativa sportiva, statale e regionale;
  - e. provvedere al mantenimento dei cavalli degli Associati, anche approvvigionandosi di tutto quanto necessario
  - f. promuovere e mantenere rapporti con Associazioni ed Enti italiani e stranieri, che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione, al fine di meglio attuare i comuni programmi sportivi e organizzativi;
  - g. promuovere la pratica dell'equitazione nell'ambito degli impianti sociali, sotto la guida di istruttori abilitati;
  - h. procurare, specie ai giovani, tutte le agevolazioni, se possibile anche economiche, al fine di incrementare e favorire la loro passione per lo sport equestre;
  - i. fornire a chi ne ha titolo tutti i servizi necessari per la pratica dell'Equitazione, ed ogni tipo di assistenza morale, materiale e sportiva, per infondere negli stessi i valori dello sport praticato;

# **Centro Ippico Lombardo**

## **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

- j. organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
4. L'Associazione, nella pratica delle attività equestri, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo atleta così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.S.E. e dalle disposizioni degli artt. 19 e segg. del d.lgs. 36/21 in quanto parte attiva per la pratica dello Sport Equestre.
5. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

### **Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali**

1. L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, D.Lgs. 36/2021, e successive mod.ni ed int.ni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9.
2. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
  - Esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
  - cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
  - costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;
  - gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
  - esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
  - organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative, educative, turistiche e di solidarietà legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, o comunque alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresa l'ippoterapia, attraverso convegni, seminari, mostre, corsi, workshop, laboratori, iniziative didattiche, educative e formative, eventi di spettacolo e manifestazioni in genere;
  - svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  - svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;
  4. l'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

### **Art. 5 - Durata**

L'associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping**

1. L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte della F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri e di altri organismi sportivi cui delibererà di affidarsi;
2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport;
3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI e delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui delibererà di affidarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.
4. In particolare, l'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
5. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di garantire l'elezione del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei proprietari di cavalli e del rappresentante dei tecnici, i quali hanno diritto di voto nelle assemblee federali della F.I.S.E.
6. Si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

### TITOLO II: ASSOCIATI, TESSERATI e VOLONTARI

#### Art. 7 – Norme per l'ammissione degli associati

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo (i) le persone fisiche, (ii) le associazioni sportive dilettantistiche, e (iii) le persone giuridiche che abbiano le stesse finalità delle associazioni sportive dilettantistiche, che ne facciano richiesta e che partecipano o sostengono le attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione e siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi. E' espressamente escluso, nel corso dell'esercizio annuale, ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.
3. In caso di domanda d'ammissione a socio presentate da minorenni, si applica l'art. 16, D. Lgs 36/2021, e succ.ve modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscriveranno la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.
4. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale di ammissione una tantum, di una quota sociale annuale e dei contributi secondo quanto stabilito all'art. 9 che segue.
5. La quota sociale di ammissione resta valida anche in caso di perdita della qualifica di Socio Ordinario per un periodo non superiore a due anni.
6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato.
7. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

#### Art. 8 - Categorie di soci e requisiti

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie.
2. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea a votazione segreta, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione a speciali benemerienze sportive, culturali, umanitarie connesse alle discipline equestri. In considerazione della riconoscenza che l'associazione deve loro, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo gravante sugli associati.
3. I soci ordinari, maggiorenni (seniores) o minorenne (juniors) sono coloro che abbiano i seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente:
  - a) avere la disponibilità di un cavallo presso il Centro Ippico Lombardo in qualità di

# **Centro Ippico Lombardo**

## **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

proprietario possessore o detentore a titolo oneroso (fide, affitti etc), proprio o in capo ad un ascendente o discendente di primo grado;

b) versare la quota sociale di ammissione e la quota annuale (solare) anche pro-rata;

4. La differenziazione di cui sopra assume natura meramente onorifica, e non comporta alcuna differenziazione nei diritti e nei doveri degli associati.

### **Art. 9 – Quote Sociali e Contributi**

1. Sono stabilite le seguenti Quote sociali:

- a) Quota sociale di ammissione Soci Ordinari
- b) Quota sociale annuale Soci Ordinari

3. Il Consiglio Direttivo deciderà ogni anno gli importi delle Quote Sociali a valere sull'anno successivo, e degli eventuali ratei nel caso di ammissione di nuovi soci nel corso dell'anno.

4. Le quote sociali di ammissione dei Soci Ordinari Juniores dovranno essere pari ad una frazione delle corrispondenti Quote di Ammissione dei Soci Ordinari Seniores, da determinarsi dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà ogni anno gli importi dei contributi specifici a carico dei Soci e dei Tesserati in relazione ai servizi forniti dall'Associazione. I contributi specifici saranno versati a titolo di anticipo e potranno essere oggetto di conguaglio a fine esercizio. Gli importi delle Quote Sociali andranno in applicazione con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 - Diritti degli associati**

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.
2. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal consiglio direttivo.
3. L'esercizio di tutti i diritti sociali spettanti al socio Junior spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure ai soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
4. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, si applica il successivo art.20.

### **Art. 11 - Doveri degli associati**

1. I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro un mese dall'inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.
2. Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati ed aderenti, sia all'interno che all'esterno dell'associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere

## **Centro Ippico Lombardo**

### **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.

3. Tutti i soci hanno il dovere di:
  - a) Accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.
  - b) Osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire.
  - c) Osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa.
  - d) Corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall'Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione.
  - e) Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento ed alla formazione dei consociati.
  - f) Difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

#### **Art. 12 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari**

1. La qualifica di associato si perde per:
  - a) Recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo, con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso.
  - b) Esclusione, che viene pronunciata dal consiglio direttivo contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti.
  - c) Decadenza a causa di morosità – dichiarata dal consiglio direttivo - in caso di ritardo protrattosi per oltre 6 mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa e/o dei contributi stabiliti secondo la previsione dell'art. 9.
  - d) Decesso del socio.
2. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.
3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti, sentito anche il collegio dei probiviri, ove nominato.
4. La notifica non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui al comma 1, lettera "c", i cui effetti operano in via automatica.

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

### Art. 13 - Tesserati

1. Sono Tesserati le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:
  - a) cavalieri in possesso di patente FISE o altra patente estera riconosciuta dalla FEI;
  - b) dirigenti sociali e associati di società affiliate o aggregate;
  - c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
  - d) cavalieri proprietari di cavalli iscritti al repertorio FISE e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
  - e) associati sostenitori della Federazione.
2. Si applicano gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e succ.ve mod.ni ed int.ni;
3. L'Associazione garantisce ai Tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, secondo modalità stabilite nello Statuto.
4. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.
5. L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
6. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantegli come tale.

### Art. 14 - Volontari

1. L'associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente con finalità amatoriali. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute ai sensi dell'art.29 d.lgs. 36/21. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
2. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli articoli 34 co.4 e 29co.4 del D.Lgs. 36/21 e s.m.i..

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

### TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

#### Art. 15 - Organi associativi

Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il presidente onorario, ove nominato dall'Assemblea
- e) Il vice-presidente;
- f) Il segretario e il tesoriere, ove nominati dal Consiglio Direttivo;
- g) L'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge;
- h) Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'Assemblea.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 16 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea generale degli associati è composta da tutti i soci aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
4. La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, pubblicazione sul sito internet dell'associazione o sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale/nazionale ad ampia diffusione. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.
5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima.
6. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
7. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi.

#### Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci ovvero, in caso di loro assenza, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

2. L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.
3. Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni Socio Seniores. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo ad altri soci in regola con il pagamento di quote e contributi. Non può essere conferita a componenti degli organi associativi direttivi.
4. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.
5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
7. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
8. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

### **Art. 18 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario);
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente dell'associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
3. Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
  - deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione: l'assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante e approva l'eventuale proposta del consiglio direttivo. di ampliamento delle attività sportive praticate.
  - Approvare il bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario), predisposto dal consiglio direttivo.
  - Eleggere ogni 4 (quattro) anni – corrispondenti ai cicli olimpici - i membri del consiglio direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle

## **Centro Ippico Lombardo**

### **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

- Eleggere il presidente dell'associazione.
- Approvare i regolamenti eventualmente predisposti dal consiglio direttivo.
- Deliberare in merito ai provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal consiglio direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti.
- Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'assemblea degli associati:
  - i. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari.
  - ii. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di impianti sportivi pubblici o privati o di altre attività, immobili o concessioni.
  - iii. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo.
  - iv. La stipula di contratti di locazione immobiliare.
  - v. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati.
  - vi. La costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie.
  - vii. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa.
  - viii. L'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere.
  - ix. Il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte; il promovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni stato e grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli.
  - x. Ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a quello eventualmente risultante dall'atto di nomina dell'Organo Amministrativo
- Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

#### **Art. 19 - Assemblea Straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente della associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

### **Art. 20 – Cariche sociali**

1. Possono essere eletti a ricoprire cariche sociali i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative ed eventuali contributi dovuti all'Associazione, che siano soci da almeno 6 mesi o che siano soci seniores ascendenti di primo grado di soci juniores con pari anzianità di iscrizione e che partecipino attivamente alla vita sociale del C.I.L. in modo continuativo.
2. Decadono dalla carica elettiva i soci eletti alle cariche sociali se vengono meno i requisiti elettivi.
3. Nel caso in cui una carica sociale debba essere assegnata per cooptazione ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto tale carica sarà ricoperta da qualunque Socio maggiorenne in regola con il pagamento del numero delle quote associative stabilito dal Consiglio ed eventuali contributi dovuti all'Associazione e in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
5. coloro che ricorrano ricoprano qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, coloro che abbiano riportato condanne regolarmente passate in giudicato per delitti non colposi; coloro che siano stati oggetto di provvedimento di squalifica, radiazione o sospensione superiori ad un anno, da parte della F.I.S.E. e di ogni altro organismo sportivo cui l'associazione si affilierà.
6. Nessun compenso è dovuto a coloro che ricoprono cariche sociali. Possono essere rimborsate le spese documentate sostenute per l'espletamento di particolari incarichi loro affidati o In forza del loro mandato.

### **Art. 21 - Consiglio Direttivo**

1. L'associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da otto membri incluso il presidente, scelti esclusivamente fra gli associati; vengono nominati dall'assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. I componenti del consiglio direttivo nominano nel loro ambito il Vice Presidente. Possono nominare il Direttore Generale e il Direttore Tecnico, anche non soci, il Segretario e un Tesoriere, anche al di fuori dei componenti del direttivo, a cui affidare l'esecuzione delle proprie deliberazioni, in diretta dipendenza, stabilendo di volta in volta le attribuzioni relative. Il Direttore Generale e il Direttore Tecnico avranno il compito di coadiuvare, ciascuno in base alle proprie competenze e agli incarichi ricevuti, il Presidente del Consiglio Direttivo, con funzioni anche consultive.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente; in caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.
4. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
5. I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per cinque riunioni consecutive si intendono automaticamente decaduti dalla carica.
6. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente ogni mese, su convocazione del presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.

## **Centro Ippico Lombardo**

### **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

7. La convocazione del Consiglio deve essere fatta nel corso di una riunione di Consiglio; in tal caso agli eventuali Consiglieri e/o Revisori assenti in quella riunione deve essere tempestivamente recapitata copia del verbale; con fax, posta elettronica, applicazione di messaggistica inviati il giorno prima; in caso di particolare urgenza con comunicazione verbale fatta dal Presidente.

#### **Art. 22 - Sostituzione dei consiglieri e decadenza del Consiglio direttivo**

1. In caso di morte, impedimento definitivo, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio dei candidati non eletti, secondo l'ordine delle votazioni, fino a un massimo di un terzo dei componenti e per una sola volta. Negli altri casi l'intero organo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'assemblea ordinaria. Il consiglio decade anche se non viene approvato il rendiconto economico finanziario consuntivo da parte dell'assemblea.
2. In tutte le ipotesi di decadenza il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. In caso di decadenza del Presidente vi provvede il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano,

#### **Art. 23 - Funzioni del Consiglio direttivo**

1. Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.
2. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:
  - a) La predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati.
  - b) L'eventuale predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
  - c) La predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
  - d) L'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse.
  - e) La determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'associazione.
  - f) L'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati.
  - g) La tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto.
  - h) La gestione dei c/c bancari e della tesoreria.
  - i) l'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l'individuazione dei collaboratori dell'associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni.
  - j) La convocazione delle assemblee degli associati.
  - k) La redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività.

# **Centro Ippico Lombardo**

## **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

- l) Il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati.
- m) La ratifica, o il respingimento, dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri.

### **Art. 24 Presidente, vice Presidente e Presidente onorario**

1. Il Presidente e il Vice Presidente, anche disgiuntamente, sono i legali rappresentanti del Centro Ippico Lombardo di fronte ai terzi e firmano anche disgiuntamente tutti gli atti relativi all'Associazione.
2. La rappresentanza in giudizio spetta al Presidente.
3. Il Presidente e il Vice presidente costituiscono il Comitato di Presidenza al quale il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri.
4. Il Comitato di Presidenza dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.
5. Al presidente e al Vice presidente competono, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque riferiscono circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
6. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
7. L'assemblea degli associati può, su proposta del consiglio direttivo, nominare un presidente onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all'associazione. Il presidente onorario riveste una qualifica rappresentativa, dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati con diritto di intervento ma senza diritto di voto

### **Art. 25 - Segretario e Tesoriere**

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
2. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.
3. Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona.

### **Art. 26 - Organo di Controllo**

1. L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico (revisore unico) o da un collegio dei revisori dei conti.
2. I revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.

## **Centro Ippico Lombardo**

### **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

3. Il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
4. L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.
5. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.
6. I componenti l'organo di controllo durano in carica quattro anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

#### **Art. 27 - Collegio dei Probiviri**

Il collegio dei probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

I probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dagli associati e dal consiglio direttivo, e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

### **TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI**

#### **Art. 28 - Patrimonio ed Entrate dell'associazione**

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
  - a) Dal fondo di dotazione iniziale.
  - b) Dalle quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.
  - c) Dagli avanzi di bilancio accantonati a riserva che costituiscono il patrimonio dell'associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.
  - d) Dai contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione.
  - e) Dalle donazioni, lasciti ed eredità.
  - f) Da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.
2. Le Entrate dell'associazione sono costituite:
  - a) Dalle quote associative di ammissione e dalle quote associative annuali versate dagli associati.
  - b) Dalla riscossione di contributi e quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati.
  - c) Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  - d) Dai contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione.

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

- e) Dalle eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
- f) Da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo sportivo e di promozione sociale.
- 3. Ai fini dell'acquisto e del mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art.14 d.lgs. 14/39, il patrimonio minimo potrà essere costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro o di beni in natura di pari valore risultante da relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.
- 4. Quando il patrimonio minimo di cui al comma 3 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite, il consiglio direttivo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.

### **Art. 29- Esercizio Finanziario e Bilancio**

- 1. L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.
- 3. I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo, ove nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
- 4. Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
- 5. In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito – su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole dell'organo di controllo, se nominato – da un Rendiconto Economico/Finanziario (R.E.F.) redatto secondo il criterio di cassa.
- 6. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

### **Art. 30- Libri sociali**

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- il libro degli associati;
- il libro verbali delle assemblee;
- il libro verbali del consiglio direttivo;
- Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge;

I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario.

# Centro Ippico Lombardo

## Associazione Sportiva Dilettantistica

---

I libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta motivata al direttivo.

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 31 – Vincolo di giustizia e Clausola Compromissoria**

1. L'associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti F.I.S.E. e degli organismi sportivi cui l'Associazione si affilierà.
2. Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea dei soci qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato, nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.
3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Il giudizio dell'arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
5. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

#### **Art. 32 - Scioglimento dell'associazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i tre quarti degli associati.
2. Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "*ipso jure*" per:
  - a) Rinuncia alla qualifica di tutti i associati.
  - b) Mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

#### **Art. 33 - Modalità di Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea degli associati o, subordinatamente, il presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 2.

#### **Art. 34 - Regolamento Interno**

# **Centro Ippico Lombardo**

## **Associazione Sportiva Dilettantistica**

---

Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

### **Art. 35 - Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni nonché – per le attività di natura sportiva dilettantistica – i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

F.TO ANDREA DE COSTA NOTAIO